

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI TRADATE PER IL PERIODO  
01.01.2009 AL 31.12.2011  
(C.I.G. 0227875066)**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare del comune di Tradate. Il servizio eroga prestazioni di assistenza domiciliare a soggetti anziani, disabili, malati psichici e minori in condizioni di disagio residenti nel Comune di Tradate
2. Il servizio si svolge in conformità a quanto disposto nel presente capitolato, nonché dalla vigente normativa.
3. Il servizio è affidato in regime di appalto.

**ARTICOLO 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 con le modalità previste dal bando di gara nonché dal presente capitolato e tenendo in considerazione quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. 163/06.

**ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l'abitazione dell'utente.
2. La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.
3. Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:
  - la permanenza dell'anziano, della persona disabile e del malato psichico, nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
  - la cura della persona e dell'ambiente domestico;
  - la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
  - il supporto in situazioni di emergenza familiare;
  - la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale;
  - il supporto a famiglie problematiche nella gestione della vita domestica e nella cura dei minori;

**ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO**

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il

corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati all'articolo 12. Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all'articolo 12. Laddove il personale impiegato non rivesta la qualifica di socio del soggetto aggiudicatario, esso deve aver stipulato con l'appaltatore un contratto di lavoro subordinato, di collaborazione professionale, di prestazione d'opera o di altro genere previsto dalla normativa del paese dell'Unione Europea ove l'appaltatore risiede.

2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono in: attività di coordinamento ed attività socio assistenziali.
3. Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata l'organizzazione del servizio, il coordinamento dell'*équipe* degli operatori e la responsabilità del corretto funzionamento del servizio oggetto del presente capitolato. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi assistenziali ed educativi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
4. Le attività socio-assistenziali consistono in tutte le prestazioni proprie degli operatori in possesso del titolo di ausiliario socio assistenziale (ASA) o operatore socio sanitario (OSS). Le prestazioni ed attività richieste devono essere rese in modo da garantire la realizzazione di quanto contenuto nei progetti individuali degli utenti, ed in particolare:
  - a) riguardo alle prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:
    - aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;
    - cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
    - cambio e lavaggio della biancheria,
    - preparazione dei pasti;
    - acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
    - indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
    - interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
    - stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
    - coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
    - rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
    - svolgimento di piccole commissioni;
    - disbrigo pratiche varie;
    - aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell'utente;
    - accompagnamento dell'utente per attività ricreative e culturali, per l'effettuazione della spesa, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali, ecc, nonché per l'accesso ad uffici pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative urgenti e/o indispensabili;
    - aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc...);
    - interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, quali la compagnia, l'aiuto nel favorire le relazioni amicali e parentali, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
    - aiuto per un corretto utilizzo dell'eventuale servizio di telesoccorso;
    - ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno;
    - aiuto in caso di ricovero presso strutture sanitarie o residenziali (cambio di biancheria, disbrigo pratiche urgenti, etc.).
  - b) riguardo alle prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:
    - aiuto nella attività della persona;

- aiuto ad alzarsi dal letto;
  - pulizia e cura personale, compreso prestazioni di podologia (cura e igiene del piede);
  - vestizione;
  - assunzione dei pasti;
  - corretta deambulazione,
  - uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare,
  - mobilitazione della persona costretta a letto;
  - aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria,
  - segnalazione agli operatori sanitari e sociali di anomalie evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.
- c) riguardo alle prestazioni riferite a nuclei familiari problematici:
- fornire indicazioni e stimoli per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche, utilizzando dapprima la collaborazione e, in seguito, agevolando l'autonomia della persona;
  - tutela delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie (camera, cucina, bagno);
  - indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
  - interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
  - stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
  - coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
  - rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio.
  - accompagnamento e supporto per facilitare l'avvicinamento ai servizi;
5. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e delle esigenze degli utenti.
6. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 5 – QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Il servizio di assistenza domiciliare deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.
2. Il monte ore annuale delle prestazioni richieste è stabilito in:
  - a) coordinamento: data la natura delle prestazioni, non è previsto un numero di ore esigibili, fatto salvo l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate all'articolo 4, terzo comma;
  - b) attività socio-assistenziali: massimo n. 3.276 ore (pari ad una media di 63 ore settimanali) per ogni anno 2009, 2010 e 2011.
 Poiché il servizio viene aggiudicato e contabilizzato a misura, le quantità indicate al comma secondo del presente articolo hanno puro valore indicativo e non vincolano in alcun modo la

stazione appaltante a dar corso ad un numero di prestazioni predefinito. La stazione appaltante garantisce comunque che verranno utilizzate prestazioni per almeno il 70% di quanto stabilito nel precedente comma.

L'appaltatore non vanta pertanto alcuna pretesa a che il servizio assunto abbia un volume in qualche modo rispondente alle proprie aspettative.

## **ARTICOLO 6 – ORARIO DEI SERVIZI**

1. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 7.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di sei giorni settimanali non festivi, dal lunedì al sabato.
2. Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed, eccezionalmente, in giorni festivi.
3. Per casi eccezionali e per persone già in carico al servizio SAD la stazione appaltante può richiedere prestazioni da effettuarsi in orario notturno, con una maggiorazione del 10% sul costo orario. Per prestazioni in orario notturno si intendono quelle rese nella fascia oraria 22.00 – 06.00.

## **ARTICOLO 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. Ai fini della gestione del servizio nella fase iniziale, l'appaltatore si attiene ai seguenti criteri e disposizioni:
  - a) alla data di effettivo inizio del servizio, l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi, congiuntamente al numero di ore ed alle tipologie di servizi da rendere, gli sono comunicati da parte della stazione appaltante.
  - b) le ulteriori ammissioni degli utenti al servizio avvengono su richiesta della stazione appaltante, e con le modalità previste nel regolamento del servizio di assistenza domiciliare del comune.
2. Spetta in ogni caso alla stazione appaltante stabilire quali soggetti possano accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma quarto, gli interventi sono attivati entro il termine di tre giorni consecutivi dalla richiesta.
4. L'eventuale richiesta di servizio di pronto intervento è rivolto a soggetti che vengono a trovarsi in situazioni caratterizzate da un bisogno improvviso, urgente e temporaneo di protezione e assistenza. In questi casi l'intervento è attivato entro 24 ore dalla richiesta.
5. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare, senza che ciò comporti alcuna retribuzione a favore dell'appaltatore, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante con un preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 8 - SCHEDE UTENTE**

1. Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare un progetto di assistenza per ogni utente preso in carico. Tale progetto deve essere condiviso con la famiglia ed inviato alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla presa in carico della persona.

2. Ogni operatore addetto all'assistenza compila quotidianamente per ogni utente una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, debitamente controfirmata dall'utente stesso.
3. Copia di tale scheda è consegnata alla stazione appaltante al termine di ogni mese insieme ad un prospetto riepilogativo delle ore effettuate da ciascun operatore.

## **ARTICOLO 9 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal **1^ GENNAIO 2009 al 31 DICEMBRE 2011**.

## **ARTICOLO 10 – IMPORTO DEL SERVIZIO. COMPENSI PER L'APPALTATORE**

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio effettivamente rese dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni indicate all'articolo 4, commi quarto. Le attività svolte dal coordinatore sono retribuite all'interno dei compensi corrisposti per il complesso delle altre attività svolte.
2. Gli importi contrattuali, vincolanti per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso unico sul prezzo orario a base d'asta così fissato:
  - a) **€ 19,80 orari oltre IVA** per le attività socio-assistenziali;
3. L'importo presunto del servizio, non avente alcun valore negoziale, assomma a complessivi euro 194.594,40 oltre IVA risultanti dal seguente calcolo:
  - n. ore assistenti domiciliari x base d'asta (ore complessive 9.828 x euro 19,80) = euro 194.594,40 IVA esclusa
4. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al secondo comma del presente articolo.
5. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
6. Gli importi contrattuali, come definiti dal comma secondo, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali per la programmazione e la valutazione degli interventi.
7. Gli importi contrattuali sono altresì remunerativi per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 7 del d.lgs 626/94 e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso in quelli contrattuali.

## **ARTICOLO 11 - REQUISITI DELL'APPALTATORE**

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti residenti in uno Stato dell'Unione Europea che esercitino la propria attività in forma professionale e imprenditoriale, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito, la cui natura giuridica richiesta sia posseduta alla data di formulazione dell'istanza di gara e che, alla data di formulazione della relativa istanza,

- possiedano i requisiti indicati nel presente articolo. Non è pertanto ammessa la partecipazione delle associazioni di volontariato, come definite dall'articolo 3 della legge 11.08.1991 n. 266.
2. I requisiti richiesti per partecipare al procedimento di gara e per gestire il servizio sono tutti i seguenti:
    - a) requisiti di carattere generale: requisiti previsti nell'art. 38 del d.lgs n. 163/06 e 36 bis del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'articolo 41 del d.lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, comma undicesimo, del d.lgs 25.7.98 n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    - a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente o, più in generale, negli appositi registri pubblici cui il soggetto, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di residenza, è tenuto;
    - b) requisiti di capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007 un fatturato globale relativo all'intero triennio non inferiore a euro 190.000,00;
    - d) requisiti di capacità tecnica e professionale: con riferimento ai tre anni antecedenti la data di formulazione dell'istanza di gara, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, uno o più servizi di assistenza domiciliare la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a dodici mesi;
  3. Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dall'appaltatore per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno.

## **ARTICOLO 12 – ORGANICO**

1. La ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 4 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.
2. In particolare, l'appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi di seguito indicati rispetto alle singole tipologie di attività. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.
3. L'attività di coordinamento è svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea, almeno triennale, in area psicologica, o pedagogica o servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta, oppure in possesso di diploma di assistente sociale regolarmente iscritta all'albo che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno n. 2 anni nella qualifica richiesta.
4. L'attività socio-assistenziale è svolta da almeno n. 3 operatori in possesso di diploma di ausiliario socio assistenziale o di operatore socio-assistenziale.

5. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
6. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal presente capitolato. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
7. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara. Eventuali mancate applicazioni di quanto indicato nel progetto in tema di turn over degli operatori devono essere motivate da oggettivi e sopravvenuti stati di necessità non dipendenti dall'appaltatore. In ogni caso, la sostituzione in corso di appalto, di alcuno degli operatori deve essere autorizzata preventivamente da parte della stazione appaltante.
8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.
9. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
  - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
11. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
12. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 19 del presente capitolato.
13. La stazione appaltante rimane estranea rispetto ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il soggetto erogatore del servizio cui questi subentra, in materia di obblighi di assunzione di personale.

### **ARTICOLO 13 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI**

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:
  - a) far firmare agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
  - b) avvertire il coordinatore e il comune dell'eventuale assenza dell'utente;

- c) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato (salvo sia prevista dal piano stesso tale possibilità).
  - d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto (senza oneri a carico del Comune).
4. E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.
  5. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

#### **ARTICOLO 14 – OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. L'appaltatore è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs 626/94 che preveda le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti.
3. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
4. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
5. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli enti di controllo competenti l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze oppure, in base alla gravità dell' valuterà la possibilità di procedere alla rescissione del contratto.
6. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi di cui sopra. Ciò non potrà dare titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli Enti competenti avranno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante i documenti utili a dimostrazione dei contributi versati per i propri dipendenti o soci che prestano attività lavorativa presso il servizio.

#### **ARTICOLO 15 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.

2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d.lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel bando.

#### **ARTICOLO 16 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06.
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare cauzione definitiva con le modalità e per l'importo fissati dall'articolo 113 del d. lgs 163/06. L'appaltatore ha l'obbligo di integrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.
3. La cauzione definitiva è calcolata sull'importo contrattuale.

#### **ARTICOLO 17 – PAGAMENTI**

1. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente.
2. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
3. Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l'appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall'acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.
4. La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

#### **ARTICOLO 18 –SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d. lgs 163/06.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 11, secondo comma, lettere *a*) e *b*) del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisiti previsti dall'articolo 11, secondo comma, lettere *c*) e *d*) del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto;
4. Le prestazioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del presente capitolato non sono subappaltabili.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

## ARTICOLO 19 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
  - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo rispettivamente previsto dall'articolo 12 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
  - b) mancata risposta al telefono del coordinatore per oltre 30 minuti consecutivi, durante la fascia oraria di reperibilità indicata all'articolo 4, comma terzo: € 100,00 per evento;
  - c) irreperibilità del coordinatore a seguito di chiamata: € 500,00 per evento;
  - d) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - e) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dall'articolo 12, comma tredicesimo: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - f) interventi attivati in ritardo rispetto ai termini fissati dall'articolo 7, terzo comma: € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
  - g) interventi attivati in ritardo rispetto ai termini fissati dall'articolo 7, quarto comma: € 400,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
  - h) mancata presenza alle riunioni di cui all'articolo 7, quinto comma, del coordinatore o di alcuno degli operatori convocati: € 100,00 per l'assenza del coordinatore, € 50,00 per l'assenza di ciascun operatore;
  - i) disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 1.000,00 per ogni evento;
  - j) disservizi o grave nocumento causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a dolo o colpa grave: € 2.000,00 per ogni evento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
4. La penale è applicata mediante compensazione con i compensi relativi a prestazioni non ancora liquidate o, laddove ciò non sia possibile, escutendo totalmente o parzialmente la cauzione definitiva.
5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, lettera b) del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma quarto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

## **ARTICOLO 20 – RECESSO**

1. La stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze sottendenti un interesse pubblico e per mancate o ridotte richieste da parte degli utenti.
2. L'intendimento di recedere dal contratto è manifestato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto al giorno in cui si vuol far valere il recesso.
3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

## **ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto cui il presente capitolato è riferito si risolve, previo esercizio da parte della stazione appaltante di quanto previsto dall'articolo 1456 secondo comma del codice civile, al ricorrere di uno dei seguenti casi:
  - a) perdita, anche temporanea, da parte dell'appaltatore di uno o più dei requisiti indicati dagli articoli 11 e 12 del presente capitolato;
  - b) mancata rimozione delle cause che hanno causato gli inadempimenti indicati all'articolo 19, primo comma, del presente capitolato;
  - c) subappalto non autorizzato, effettuato oltre la misura consentita dall'articolo 18 del presente capitolato, o inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d. lgs 163/06;
  - d) cessione, anche solo di fatto, del contratto;
  - e) accertamento per due volte nel corso della durata del contratto, della stessa causa di inadempimento, tra quelle previste dall'articolo 19, primo comma, del presente capitolato;
  - f) mancata ottemperanza all'obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 14 del presente capitolato e/o mancata adozione delle misure di sicurezza previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o organi preposti ai controlli in materia;
  - g) mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 22 – DEFINIZIONE STABILIZZAZIONE PREZZI**

1. L'aggiudicatario nella presentazione dell'offerta si accolla il rischio di mantenere fissa la paga oraria che avrà indicato nell'offerta medesima.

### **ARTICOLO 23– ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In ogni caso, esso dovrà avere prestato la cauzione indicata all'articolo 16, secondo comma del presente capitolato.

### **ARTICOLO 24 – CONTENZIOSO**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239 del d.lgs 163/06, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

### **ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.